## Comune di Campertogno Provincia di Vercelli

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO; "D.L. nº174 in data 10/10/2012: Approvazione Regolamento Principi Generali del controllo interno "

L'anno 2013 addì 15 del mese di Marzo alle ore 21,00 nella sala municipale, previa osservanza di tutte le formalità previste dalla Legge, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale:

		Presenti	Assenti
VIMERCATI PAOLO	Sindaco	$\mathbf{X}$	<b> </b>
GIUBERTONI MIRIAM		X	
OTTONE SERGIO		X	
FERRARIS MARCO			X
FERRARIS MICHELE		X	1.
LORA MORETTO PIETRO		$\mathbf{X}$	
DELLABIANCA ANGELO		X	
GIACOBINI GERMANO		X	
MOLINO ROBERTO		- <del>-</del>	X
FRANCIONI ANDREA			X
SERRA LUCIANO		X	~~
ARDIZZONE MARTINA			X
FERRARIS JENNI		X	, ~ ~
TOTALE			

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Marocco Dr. Pierluigi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ing. Paolo Vimercati – Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

## Il Sindaco propone il seguente atto deliberativo avente per oggetto:

"D.L. n°174 in data 10/10/2012 : Approvazione Regolamento Principi Generali del controllo interno"

## IL PRESIDENTE

Premesso che il comma n°1 dell'art. n°147 del T.U.E.L. - D.to Lgs. n°267 in data 18/08/2000 come sostituto dell'art. n°3 del D.L. n°174/2012 convertito in Legge n°213/2012 testualmente recita:

"Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.";

Pertanto gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamato il comma n°2 dell'art. n°3 del Decreto Legge n°174 in data 10/10/2012 convertito dalla Legge n°213 in data 07/12/2012 che testualmente recita :

"Gli strumenti e le modalita' di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ":

Accertato pertanto che a norma del già citato art. n°3, D.L. 174/2012: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" gli strumenti e le modalità di controllo interno sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio Comunale e resi operativi dall'Ente Locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni, decorso inutilmente il quale il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. n°141 del T.U.E.L. D.to Lgs. n°267/2000 e s. m. ed i.;

Visto lo schema di Regolamento per la DISCIPLINA del FUNZIONAMENTO dei CONTROLLI INTERNI composto di n°12 articoli, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come Allegato n°1, e ritenuto meritevole di approvazione:

Data lettura per sommi capi del testo integrale del Regolamento in esame;

Visto il Decreto Legge n°174 in data 10/10/2012 avente per oggetto "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" convertito dalla Legge n°213 in data 07/12/2012 ed in particolare l'art. n°3;

Visto il Testo Unico Enti Locali - D.to Lgs. n°267 in data 18/08/2000 e s. m. ed i.;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

## **PROPONE**

- 1. Di approvare il Regolamento per la DISCIPLINA del FUNZIONAMENTO dei CONTROLLI INTERNI composto di n°12 articoli, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come Allegato n°1;
- 2. Di trasmettere il presente atto, completo del Regolamento allegato, alla Prefettura di Vercelli ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti in osservanza dei disposti di Legge vigenti.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la proposta di deliberazione;

## **ESPRIME**

Parere favorevole ai sensi dell'Art. n°49 del D.to Lgs. n°267 in data 18/08/2000 e s. m. ed i. T.U.E.L..

IL SEGRETARIO COMUNALE F. TODR. MAROCCO PIERLUIGI

**SUCCESSIVAMENTE** 

## IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la suestesa proposta di deliberazione;

<u>DOPO</u> ampia ed esauriente discussione con verifica dell'articolato regolamentare;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio competente;

A maggioranza di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano così risultanti:

- Presenti: 9

Favorevoli: 9

Contrari: 0

- Astenuti: 0

## <u>DELIBERA</u>

DI APPROVARE in ogni sua parte e condizione la proposta di deliberazione emarginata.

#### SUCCESSIVAMENTE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'Art. n°134 del Nuovo Testo Unico, D.to .L.vo n°267 in data 18/08/2000 e s. m. ed i. ;

Ritenuta l'urgenza, ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi

## **DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

#### REGIONE PIEMONTE

## PROVINCIA di VERCELLI

#### COMUNE di CAMPERTOGNO



#### REGOLAMENTO per la DISCIPLINA del FUNZIONAMENTO dei CONTROLLI INTERNI

(Adottato con atto di Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_\_ in data 15/03/2013)

#### CAPO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

#### Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento adottato in applicazione degli Artt. n°147 e ss. del T.U.E.L. ed in riferimento ai principi di cui agli Artt. n°1 e 4 del D.to Lgs. n°286/1999, così come integrati dal D.L. n°174/2012, disciplina le modalità di funzionamento dei controlli interni nel Comune di Campertogno.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento sono integrate dalle norme contenute nel Regolamento di contabilità e nel Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e del ciclo della performance.

#### Art. 2 - Sistema dei Controlli Interni

- 1. Il Comune di Campertogno istituisce il sistema dei controlli interni, articolato nelle funzioni ed attività descritte nell'Art. n°147 del T.U.E.L..
- 2. Il sistema dei controlli interni è strutturato in:
- a) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestive interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e la regolarità contabile degli atti dell'ente;
- c) controllo sugli equilibri di bilancio: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- d) valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.
- 3. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario comunale e i responsabili degli uffici e dei servizi. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno fra le varie attività di controllo sono svolte dal Segretario.
- 4. Le suddette attività di controllo sono integrate dai controlli di competenza dell'Organo di revisione contabile, secondo la disciplina recata dal T.U.E.L. e dal Regolamento di Contabilità e dal

Nucleo di Valutazione, secondo la disciplina recata dal Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

- 5. I soggetti che partecipano all'organizzazione dei controlli interni hanno cura di operare ed assicurare il necessario coordinamento delle disposizioni introdotte dal presente regolamento con le direttive contenute nel programma triennale della trasparenza e nel piano triennale di prevenzione della corruzione.
- 6. Nel caso in cui l'ente aderisca ad una Unione di Comuni l'attività di controllo interno è svolta in forma associata.

# Art. 3 – Relazione di inizio e fine mandato e valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute.

- 1. Al fine di garantire il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, l'Ente provvede a redigere una relazione di inizio e fine mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento.
- 2. La relazione di inizio mandato, è predisposta dal responsabile del servizio finanziario con la collaborazione del Segretario comunale, ed è sottoscritta dal Sindaco entro in novantesimo giorno dall'inizio del mandato ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.
- 3. La relazione di fine mandato è predisposta dal responsabile del servizio finanziario con la collaborazione del Segretario Comunale, ed è sottoscritta dal Sindaco entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.
- 4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) situazione finanziaria e patrimoniale;
- c) quantificazione della misura dell'indebitamento.
- 5. Allo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, il Consiglio Comunale, ai sensi dell'Art. n°193 del T.U.E.L., effettua almeno una volta all'anno, entro il 30 settembre, la ricognizione sullo stato di attuazione di obiettivi e programmi previsti nella Relazione revisionale e programmatica. In caso di scostamento rispetto a quanto programmato, il Consiglio comunale detta alla Giunta Comunale eventuali interventi correttivi o indirizzi integrativi o sostitutivi. La verifica conclusiva della realizzazione di obiettivi e programmi è effettuata in sede di approvazione del rendiconto della gestione. La giunta comunale, attraverso la relazione prescritta dagli Artt:n°151, comma 6, e 231 del T.U.E.L., esprime valutazioni dell'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

#### CAPO II - IL CONTROLLO DI GESTIONE

#### Art. 4 – Definizione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obbiettivi programmati in sede di Piano esecutivo di gestione e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

#### Art. 5 – Fasi del controllo di gestione

- 1. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
- 2. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati

risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionale dei servizi degli enti locali di cui all'Art. nº 228, comma 7 del T.U.E.L..

- 3. L'attività del controllo di gestione si svolge attraverso tre fasi principali:
- a) programmazione
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- c) verifica e valutazione dei dati predetti in rapporto al Piano esecutivo di gestione al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
- 4. Programmazione: sulla base della Relazione Previsionale e programmatica, il Segretario Comunale, con il supporto del Servizio Finanziario, in sede di formazione del Piano Esecutivo di Gestione, individua le risorse finanziarie, strumentali ed umane assegnate a ciascun responsabile ed a ciascun obiettivo. Qualora non sia possibile assegnare una risorsa in modo specifico ad un responsabile o a un obiettivo, si utilizza il criterio della prevalenza. Laddove possibile, sono comunque assegnati capitoli di spesa o di entrata sotto il controllo esclusivo del responsabile di servizio in modo da incrementare sia il grado di responsabilizzazione del gestore della risorsa, sia la misurabilità e l'attribuzione dell'effettivo risultato.
- 5. Budgeting: sulla scorta delle attività di individuazione, con la adozione del Piano Esecutivo di Gestione la Giunta Comunale procede alla assegnazione delle risorse. Il P.E.G. contiene per centro di responsabilità l'elenco degli obiettivi e delle risorse assegnate a ogni centro di responsabilità.
- 6. Verifica: l'unità organizzativa preposta provvede all'attività di verifica della gestione, finalizzata ad accertare l'utilizzo efficace, efficiente ed economico delle risorse per la massimizzazione dei risultati da rapporto al grado di raggiungimento accertato.
- 7. I risultati della verifica sono rendicontati nel report intermedio nel mese di settembre, e di fine esercizio, nonché nel Referto annuale del controllo di gestione, redatto alla chiusura del Rendiconto della Gestione.
- 8. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

### CAPO III – IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

#### Art. 6 - Definizione

- 1. Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa attraverso il controllo sugli atti amministrativi e sulle proposte di atti amministrativi.
- 2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
- legittimità: l'immunità degli atti da vizi o cause di nullità, che ne possano compromettere l'esistenza, la validità o l'efficacia;
- regolarità: l'adozione degli atti nel rispetto dei principi, delle disposizioni e delle regole generali che presiedono la gestione del procedimento amministrativo;
- correttezza: il rispetto delle regole e dei criteri che presiedono le tecniche di redazione degli atti amministrativi.
- 3. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'Art. n°49 del T.U.E.L. sulle proposte di deliberazione che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto ai sensi dell'Art n°153 del T.U.E.L. Sulle determinazioni di impegno di spesa assunte dai responsabili dei servizi. Per la disciplina di detta forma di controllo si fa rinvio al vigente Regolamento di contabilità.

- 4. Il controllo di regolarità amministrativa si svolge nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale, per la quale i funzionari sono responsabili in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati, della legittimità, della regolarità e della correttezza, nonché dell'efficienza, della propria attività.
- 5. Il controllo di regolarità amministrativa è svolto nel rispetto del principio di autotutela, che impone all'Amministrazione il potere—dovere di riesaminare la propria attività e i propri atti, con lo scopo di cancellare eventuali errori o rivedere le scelte fatte, al fine di prevenire o porre fine a conflitti, potenziali o in atto, nel pieno e continuo perseguimento dell'interesse pubblico.
- 6. L'Amministrazione svolge l'analisi d'impatto della regolamentazione per valutare, anche nella fase di proposta, gli effetti sui cittadini, sulle imprese e sulla propria organizzazione, dei propri atti normativi e amministrativi generali, compresi gli atti di programmazione e pianificazione, con particolare riferimento alla semplificazione amministrativa.

## Art. 7 – Soggetti preposti al controllo

- 1. Il controllo di regolarità amministrativa è esercitato sia in fase preventiva, sia in fase successiva all'adozione dell'atto.
- 2. Il controllo di regolarità amministrativa in fase preventiva sulle proposte di deliberazioni del Consiglio e della Giunta è esercitato dal responsabile di servizio attraverso il rilascio dei parere di regolarità tecnica di cui all'Art. n°49 del T.U.E.L. con il quale il medesimo garantisce la regolarità e la correttezza della proposta di deliberazione da adottare e del procedimento a questa presupposto.
- 3. Il controllo di regolarità amministrativa in fase preventiva su ogni altro atto amministrativo è svolto da ciascun responsabile del servizio attraverso la stessa sottoscrizione dell'atto.
- 4. Il controllo di regolarità amministrativa in fase concomitante sull'attività del Consiglio e della Giunta è svolto dal Segretario Comunale che esercita le funzioni di assistenza e collaborazione giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ed a tal fine partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi. Il Segretario Comunale partecipa alla fase istruttoria delle deliberazioni analizzando le relative proposte in funzione del loro inserimento all'ordine del giorno rispettivamente della Giunta e del Consiglio Comunale, all'uopo segnalando agli amministratori gli eventuali profili di illiceità dell'emanando atto.
- 5. Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è svolto sotto la direzione e la responsabilità del Segretario Generale.

#### Art. 8 – Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva

- 1. Sono sottoposti al controllo di regolarità in fase successiva le determinazioni di impegno, i contratti e gli altri atti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, ecc..).
- 2. Il numero di atti sottoposti a controllo corrispondono, per ogni Servizio dell'Ente, a non meno del cinque per cento del totale degli atti di cui al comma precedente riferiti al semestre precedente. Il Segretario Comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
- 3. L'estrazione avviene tramite sistema informatico con procedura standardizzata estraendo dall'elenco degli atti o dai relativi registri, secondo una selezione casuale, un numero di atti, per ciascun settore, pari alla percentuale indicata.
- 4. Il Segretario Comunale ha cura di verificare l'attività di ogni servizio in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente. Sono in ogni caso sottoposte a controllo successivo le determinazioni di impegno relative ad affidamento di appalti di lavori, beni e servizi superiori alla soglia comunitaria.
- 5. Al fine di semplificare l'attività di controllo è istituito il repertorio generale dei contratti stipulati in forma di scrittura privata.
- 6. Nel caso in cui l'atto sottoposto a controllo risulti affetto da vizi di legittimità, nonché nei casi di irregolarità gravi, il Segretario Comunale procede alla tempestiva segnalazione al soggetto che ha adottato l'atto oggetto di controllo, affinché il medesimo proceda, in sede di autotutela, all'annullamento, alla convalida ed alla rettifica dell'atto.

#### Art. 9 – Parametri di riferimento

- 1. Ai fini dello svolgimento del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, la verifica circa la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti e dell'attività è svolta facendo riferimento a:
- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo;
- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti;
- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore;
- normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.);
- sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità;
- motivazioni dell'atto:
- correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini del procedimento;
- coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire;
- osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi;
- comprensibilità del testo.

#### Art. 10 - Risultato del controllo

- 1. Il Segretario Comunale predispone entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente. La relazione può contenere anche suggerimenti e proposte operative finalizzate a migliorare la qualità degli atti prodotti dall'Ente, proponendo anche modifiche regolamentari, procedurali o di prassi.
- 2. Nel caso in cui, dal controllo, emergano irregolarità ricorrenti, riconducibili ad errata interpretazione o applicazione di norme, od anche al fine di evitare l'adozione di atti affetti da vizi, il Segretario Comunale adotta circolari interpretative o direttive per orientare ed uniformare i comportamenti delle strutture dell'Ente.
- 3. Per promuovere e facilitare l'omogeneizzazione della redazione degli atti, la struttura operativa a supporto del Segretario può predisporre modelli di provvedimenti standard, cui le strutture dell'Ente possono fare riferimento nello svolgimento della loro attività.
- 4. Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario Comunale, ai Responsabili dei Servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, al Sindaco e al Consiglio Comunale.
- 5. I risultati del controllo di regolarità amministrativa sono utilizzati anche ai fini della valutazione dei dipendenti titolari di posizione organizzativa.

## CAPO IV - IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

#### Art. 11 - Rinvio

- 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione del Responsabile del Servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo e del Segretario Comunale.
- 2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'Ente, cui si fa rinvio, ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'Art. n°81 della Costituzione. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico—finanziario degli organismi gestionali esterni.

3.Nell'esercizio di tali funzioni il Responsabile del Servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

#### CAPO V - NORME FINALI

#### Art. 12 – Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2013.
- 2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme in materia di ordinamento delle autonomie locali.